

N. 18-122-465-807-
3125-3181-3185-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

(RELATORE RIZ)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Deputato PELLICANI MICHELE

Presentata il 17 maggio 1972

Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, e modifica dell'articolo 48 della Costituzione

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, CAPRA, MARZOTTO CAOTORTA,
SOBRERO, ARMATO**

Presentata il 27 maggio 1972

Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INGRAO, BERLINGUER ENRICO, NATTA, MALAGU-
GINI, SPAGNOLI, GALLUZZI, GIANNANTONI, RAICICH,
D'ALEMA, BARCA, CARUSO, MASCHIELLA, DAMICO,
POCHETTI**

Presentata il 12 luglio 1972

Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO,
ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUT-
TAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO,
CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUI-
NO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI
VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI,
GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO,
MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMA-
GNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO,
PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUAL-
DI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO,
TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA,
TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

Presentata il 27 settembre 1972

Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOCCO, GIOVANARDI, FERRI MARIO, STRAZZI

Presentata il 22 luglio 1974

Limiti di età per l'elettorato attivo :
modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione

d'iniziativa del Deputato BELLUSCIO

Presentata il 7 agosto 1974

Modifica agli articoli 48, 56, 58 della Costituzione
concernenti i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo

d'iniziativa dei Deputati BOSCO, PATRIARCA, ALLOCCA

Presentata il 7 agosto 1974

Nuove norme in materia di elettorato attivo e passivo

Presentata alla Presidenza l'8 gennaio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1) La vigente disciplina costituzionale in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è definita dagli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione. L'articolo 48 prevede che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età; l'articolo 56

che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età; l'articolo 58 che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età e che sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

2) Il principio posto nell'articolo 48, primo comma, della Costituzione, che prevede che siano elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, fa riferimento alla normativa di diritto comune, e precisamente a quella contenuta nell'articolo 2 del codice civile, per la quale la maggiore età viene fissata al compimento degli anni 21.

Ne consegue che l'eventuale riduzione a 18 anni della maggiore età, che è oggetto di varie proposte di legge ordinaria che pendono innanzi al Senato ed alla Camera, ove fosse autonomamente considerata avrebbe immediati riflessi in ordine al solo articolo 48 della Costituzione, senza tuttavia condurre alla sua formale modificazione, lasciando quindi immutata la tematica inerente all'elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica e all'elettorato passivo per la Camera dei deputati.

3) All'inizio della VI legislatura sono state presentate le proposte di legge costituzionale Pellicani (18), Fracanzani ed altri (122), Ingrao ed altri (465), Almirante ed altri (807), alle quali, dopo l'assegnazione alla I Commissione, si sono aggiunte le proposte Tocco ed altri (3125), Belluscio (3181) e Bosco (3185).

Va rilevato che tali proposte prevedono tutte la riduzione a 18 anni dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati, mentre sugli altri aspetti esistono differenti valutazioni in ordine alla determinazione dei limiti di età; alcune di esse prospettano, altresì, la costituzionalizzazione dell'elettorato passivo per i consigli regionali, provinciali e comunali a 21 anni.

4) Tra le principali ragioni che giustificano un abbassamento del limite di età, va ricordata la notevole evoluzione culturale e sociale registratasi successivamente alla approvazione della Carta costituzionale, che ha condotto ad una più rapida maturazione dei giovani. Tutti infatti sembrano concordare nel fatto che la formazione della personalità del giovane avviene in anticipo rispetto alla precedente generazione, e che lo sviluppo dell'intelligenza e dell'esperienza portano il giovane ad una maturazione più precoce. A questo sviluppo contribuiscono in notevole misura anche i moderni strumenti di informazione, in particolare la televisione, i mezzi di trasporto che favoriscono i fenomeni di relazione e contatto, e non da ultimo la scuola media obbligatoria che ha elevato il grado medio di cultura.

A questi argomenti ne va aggiunto anche uno di diritto comparato: la stragrande maggioranza degli Stati riconosce il diritto elet-

torale attivo al raggiungimento del diciottesimo anno di età. Soprattutto negli ultimi anni le legislazioni degli Stati europei hanno manifestato una netta tendenza in questo senso. Fra i più recenti casi va citata la Francia (articolo 2 della legge 5 luglio 1974, n. 74631), la Germania Federale (articolo 1 della legge 31 luglio 1970), la Gran Bretagna (articolo 1 della legge 17 aprile 1969).

Questa evoluzione negli altri Stati europei non può essere ignorata e all'uopo è opportuno ricordare che in tema di maggiore età il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa (19 settembre 1972, risoluzione n. 29) ha suggerito ai Governi dei Paesi membri di favorire la unificazione della norma, abbassando il limite possibilmente ad anni 18.

Di minore rilievo, invece, ci sembra il raffronto con quelle norme del codice civile che prevedono limiti di età inferiori agli anni 21: articoli 3 (lavoro), 84, 90 (matrimonio), 250 (riconoscimento figlio naturale), 591 (testamento), 1837 (deposito bancario), 2580 (diritto d'autore) e il raffronto con la norma del codice penale che prevede la imputabilità, senza riduzione di pena, al compimento degli anni 18 (articolo 98 del codice penale).

Questo raffronto è già stato fatto e discusso in sede d'Assemblea Costituente (Relatori Merlin U. e Mancini, Atti A.C. vol. II, pag. 30) e non ci sembra che le valutazioni a suo tempo fatte abbiano perso la loro validità.

5) La preoccupazione che alcuni giovani possano dare segni di immaturità democratica non deve essere generalizzata e comunque non dovrebbe costituire un motivo sufficiente per negare l'esercizio del diritto di voto. Al contrario si può anche ritenere che quando i giovani avranno la possibilità di dare il loro diretto apporto per la soluzione dei problemi più urgenti della nostra società essi si sentiranno direttamente corresponsabili dell'ordine e della salvaguardia del sistema democratico. Con il voto essi saranno politicamente messi di fronte alle loro responsabilità che, invece, attualmente sentono in misura molto minore e comunque molto più critica nei confronti di quella parte della società che con il voto assume la responsabilità politica dell'andamento sociale, economico e culturale del paese.

È opportuno, pertanto, anche per questa ragione, che i giovani tra i diciotto e i ventuno anni trovino il loro naturale sbocco politico negli istituti della democrazia rappresentativa potendo uscire così da quella sfera di

astrattismo politico che spesso li relega nell'ambito della mera contestazione.

6) Prima di passare all'esame dei lavori in sede referente, va ricordato che nella precedente legislatura la Commissione Affari costituzionali (Presidente Bucciarelli Ducci; Relatore Bosco) aveva approvato il 31 marzo 1971 un testo che prevedeva la modifica dell'articolo 48 nel senso che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni; dell'articolo 56 nel senso che sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età; dell'articolo 58 nel senso che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età e che sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età. Inoltre prevedeva la eleggibilità a consigliere regionale, a consigliere provinciale e a consigliere comunale di tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto i ventuno anni di età alla data delle elezioni.

Tale testo è decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

7) Per completezza d'indagine vanno richiamati anche i precedenti legislativi in regime statutario che prevedevano per l'elettorato attivo età inferiori ai 21 anni. L'articolo 125 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, disponeva: « I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati, saranno iscritti nelle liste elettorali, anche se non hanno compiuto gli anni 21 » e gli articoli 2 dei regi decreti 2 settembre 1928, n. 1993, e 30 settembre 1928, n. 2225, stabilivano che sono elettori anche i cittadini che, essendo minori degli anni ventuno, ma maggiori dei diciotto, siano ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole e in possesso di determinati requisiti.

8) In questa legislatura la Commissione Affari costituzionali, dopo un approfondito esame delle diverse proposte di legge costituzionali, ha concordato di presentare all'Assemblea un testo unificato.

Passando ad esaminare i problemi trattati, va notato che sulla riduzione a 18 anni dell'età per l'elettorato attivo della Camera dei deputati, tutti i gruppi politici si sono espressi favorevolmente, per cui non sono sorte questioni sul tema centrale della riforma che, del resto, costituisce il presupposto logico per ogni altra eventuale modificazione della materia.

Parimenti si è avuta una convergenza di opinioni sul fatto che se il più rapido processo di maturazione delle giovani generazioni pone l'esigenza di un adeguamento dell'età per l'elettorato attivo della Camera dei deputati, analoga esigenza si presenta anche per l'elettorato attivo del Senato e per l'elettorato passivo delle due Camere il cui limite, rispettivamente di 25 e 40 anni, appare anch'esso estremamente elevato.

In particolare, nella discussione sugli altri problemi di fondo, sono prevalse le seguenti opinioni:

è preferibile mantenere la differenziazione nei limiti di età fra l'elettorato attivo e passivo (infatti, altro è il riconoscimento di un diritto politico, altro è l'esercizio di una attività politica) per cui va seguito, nelle sue linee essenziali, il sistema che regola la materia nella carta costituzionale vigente;

è preferibile, inoltre, mantenere la differenziazione dei limiti di età tra le due Camere, per non distruggere questo elemento di caratterizzazione del bicameralismo;

è preferibile anche, sempre al fine di non alterare l'attuale equilibrio costituzionale, seguire una eguale anticipazione di tre anni, rispetto all'attuale disciplina, sia per l'elettorato attivo e passivo della Camera dei deputati sia per quello attivo del Senato;

è preferibile, infine, costituzionalizzare l'elettorato passivo per le assemblee rappresentative locali, ciò anche per evitare che possano essere elette persone che non hanno raggiunto la maggiore età (in particolare per quelle norme che stabiliscono che sono eleggibili « gli iscritti nelle liste elettorali »).

Sulla base di queste premesse e delle esigenze e motivazioni che avevano ispirato le proposte parlamentari nonché delle osservazioni emerse nella discussione dagli interventi dei deputati Artali, Battaglia, Bosco, Bozzi, Mauro Ferri, Fracanzani, Galloni, Genovesi, Malagugini, Stefano Riccio, Tassi e Trantino, la Commissione, previo esame da parte di un Comitato ristretto composto dai membri dell'ufficio di presidenza allargato ai responsabili dei Gruppi, ha approvato il testo unificato di 4 articoli che regola unitariamente l'intera materia della capacità elettorale.

Con l'articolo 1 si dispone, a modifica dell'articolo 48, primo comma, della Costituzione, che sono elettori tutti i cittadini, uo-

mini e donne, che abbiano compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni.

Con l'articolo 2, a modifica di quanto disposto dall'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, secondo cui sono eleggibili a deputato gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni, si prevede l'abbassamento di tale limite di età a ventidue anni.

L'articolo 3, sostituendo l'articolo 58 della Costituzione, che fissa i limiti di età relativi all'elettorato attivo e passivo per il Senato rispettivamente a venticinque ed a quaranta anni, dispone, al primo comma, che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto

dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età e, al secondo comma, che sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto, alla data delle elezioni, i trentacinque anni di età.

L'articolo 4, infine, prevede la eleggibilità a consigliere regionale di tutti i cittadini che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età e la eleggibilità a consigliere provinciale e comunale di tutti i cittadini che, alla data delle elezioni, hanno raggiunto la maggiore età.

RIZ, *Relatore.*

TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme in materia di elettorato attivo e passivo.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

ART. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a consigliere provinciale e comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno raggiunto la maggiore età.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 18

ART. 1.

Ferma restando la fissazione della maggiore età al compimento del ventunesimo anno, secondo l'articolo 2 del codice civile, la capacità elettorale attiva si acquista al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48, primo comma, della Costituzione.

ART. 2.

Tutte le norme vigenti del diritto elettorale, ove sia richiamato il limite d'età di 21 anni, si intendono modificate in conformità con il disposto di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

N. 122

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

ART. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale, a consigliere comunale tutti i cittadini uomini e donne, che abbiano compiuto i ventuno anni di età alla data delle elezioni.

N. 465

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno superato il diciottesimo anno di età ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventun anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto i trenta anni di età ».

ART. 4.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

N. 807

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventitré anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età ».

N. 3125

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico ed è diritto irrinunciabile ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che, nel giorno delle elezioni, hanno compiuto i ventidue anni di età ».

ART. 3.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge costituzionale deve intendersi modificata in conformità al contenuto dei precedenti articoli.

N. 3181

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i 18 anni di età alla data delle elezioni ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto i 21 anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i 21 anni di età.

Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto i 35 anni di età ».

ART. 4.

Sono eleggibili a Consigliere comunale, provinciale e regionale tutti gli elettori che hanno compiuto i 21 anni di età.

N. 3185

ART. 1.

I deputati sono eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto i 18 anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i 22 anni di età.

ART. 2.

I senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i 22 anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i 35 anni di età.

ART. 3.

Sono eleggibili a consigliere regionale, a consigliere provinciale e a consigliere comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni abbiano compiuto i 21 anni di età.